



REP. ___/2025

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza brigata Sassari n° 7 Dolianova

TEL. 0707449328 // 0707449331

PEC: comunedidolianova@legalmail.it

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

CAMPAGNA ANTINCENDI 2025

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____ in Dolianova, presso la Sede dell'Amministrazione del Comune Capofila, Piazza Brigata Sassari n. 7, 09041 Dolianova (CA)

F R A

il Comune di Dolianova che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, C.F. 80004050920, rappresentato dall'ing. Antonio Pasquale Belloi, nella sua qualifica di Responsabile del Settore Lavori pubblici e Patrimonio.

E

L'Associazione senza scopo di lucro denominata _____, di seguito denominata solo "Associazione" con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____, rappresentata nella persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, residente a _____ Via _____, CF _____

PREMESSO

- che il D.lgs. n.1 del 02/01/2018 – Codice della Protezione Civile, prevede:
 - all'art.11 – Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle Città metropolitane e delle Province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, stabilisce che le Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione civile di cui all'art.2.
 - all'art.12 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, stabilisce che è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento in ambito locale, delle attività di

pianificazione di protezione e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.

- all'art.12, comma2, lett.e) “I Comuni anche in forma associata provvedono alla predisposizione dei Piani Comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione”.
- che la L.R. N.9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, all'art.70, disciplina nel dettaglio il conferimento di funzioni ai comuni sardi in materia di Protezione Civile;
- che con Delibera di C.C. n.1 del **07/05/2020** è stato approvato in via definitiva il “*Piano Intercomunale di protezione Civile Rischio Incendio d'interfaccia*”;
- che con delibera di C.C. n.50 del **29/11/2013** è stato approvato il nuovo “*Regolamento Intercomunale di Protezione Civile*”;
- che la Regione Sardegna con la Deliberazione della Giunta regionale n.21/30 del 05/06/2013 ha istituito l'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, come definito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012 il quale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della Protezione Civile regionale e delle autorità locali di protezione civile, Province e Comuni, anche ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art.2 del D.P.R. 194/2001;
- che il D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, viene promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, viene favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che nell'anno **2024** il comune di Dolianova si è avvalso della collaborazione di associazioni di volontariato;
- che per quanto sopra esposto il comune di Dolianova intende avvalersi, per l'anno **2025**, della collaborazione delle Associazioni di volontariato;
- che con le seguenti deliberazioni del consiglio Comunale del Comune adottate dai Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis rispettivamente n. 13 dell'08.05.2025, n. _____ del _____ e n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio intercomunale di protezione civile limitatamente al rischio di incendio;
- che è stata sottoscritta la convenzione rep. /2025 del 00/00/2025 per la gestione associata fra i comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis in materia di protezione civile relativamente alla campagna AIB (antincendio boschivo) anno 2025;
- che con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale adottate dai Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis è stato approvato il bilancio di previsione della campagna AIB (antincendio boschivo) nel quale è stata prevista una spesa complessiva di € 17.500,00:
 - deliberazione n. _____ del _____ del comune di Dolianova;
 - deliberazione n. _____ del _____ del comune di Soleminis;
 - deliberazione n. _____ del _____ del comune di Serdiana;

- che con determinazione n. ____ del _____ è stata indetta una manifestazione di interesse per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato per le funzioni di protezione civile – campagna antincendio anno 2025;
- che con determinazione n. ____ del _____ sono state approvate le risultanze della manifestazione d’interesse per la concessione di contributi per le associazioni di volontariato per le funzioni di protezione civile – campagna antincendio anno 2025, individuando n. ____ associazioni _____, le quali risultano idonee a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato;
- che con determinazione n. ____ del _____ è stato concesso alle associazioni di volontariato in accordo di partenariato _____ un contributo di € 17.500,00 per partecipazione alla campagna AIB 2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Responsabile del Settore lavori pubblici e patrimonio, come sopra rappresentato, affida all’Associazione _____ le attività di Protezione Civile, relative alla **Campagna AIB 2025**, di spegnimento, avvistamento e presidio del territorio, da svolgersi nei territori dei Comuni Associati (Dolianova, Serdiana e Soleminis) con mansioni specifiche di organizzazione dei relativi turni, nonché i compiti di inoltrare le relative comunicazioni alle Autorità competenti e agli uffici preposti, oltre agli altri compiti annessi, su allertamento esclusivo delle Autorità competenti (C.F.V.A. – C.C. – Vigili del Fuoco, ecc).

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART.1

Valore della premessa e degli allegati

La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nella medesima e nella restante parte della presente scrittura, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART.2

Norme regolatrici

L’esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono regolati:

- da quanto stabilito dalla presente convenzione;
- dalle vigenti disposizioni di Legge nazionale e regionale, di regolamento comunitario e dalle circolari Assessoriali;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia;

ART. 3

Referenti comunicazioni e figure impiegate

Al fine di assicurare la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci, nell’esecuzione della presente convenzione, il Comune Capofila individua nel Responsabile del Procedimento il proprio soggetto responsabile del coordinamento e del controllo dei servizi affidati, di contro l’Associazione affidataria _____ indica _____ quale Coordinatore principale dei servizi oggetto della presente convenzione.

Il Sindaco del Comune Capofila, e i Sindaci dei Comuni associati, ciascuno per il proprio territorio di competenza, potrà fare continuativamente riferimento al Responsabile del procedimento ed Coordinatore dell’Associazione affidataria poiché tali soggetti, denominati entrambi “Referenti”, garantiscono continuità ed immediatezza del rapporto.

Ogni comunicazione indirizzata a ciascun Referente varrà, ai fini sopra indicati, come comunicazione effettuata alla Parte rappresentata. L'Associazione affidataria, previa comunicazione al Comune Capofila, potrà sostituire il proprio Coordinatore. Il Coordinatore è responsabile, per l'Associazione affidataria, di tutte le attività oggetto della presente convenzione.

Lo stesso è autorizzato a rilasciare quietanza liberatoria nei titoli di pagamento, emessi dal Comune in favore dell' Associazione suddetta;

Il coordinatore dell'Associazione affidataria dovrà rendere operativo il servizio, organizzare i turni e le relative squadre antincendio, le quali dovranno operare con l'utilizzo dei mezzi dell'Associazione ed eventualmente mediante n.1 automezzo Bremach TGR 45 targa AJ588XE dotato di blitz per A.I.B., in dotazione al Comune di Dolianova;

L'eventuale utilizzo dei mezzi di proprietà comunale verrà disciplinato con apposite convenzioni da stipularsi a cura dei singoli comuni.

Inoltre dovrà predisporre i turni di servizio in funzione degli operatori di cui all'elenco trasmesso al Responsabile del Settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Dolianova;

ART.4

Oggetto della convenzione

Il Comune Capofila affida alle Associazioni affidatarie, che accettano, l'incarico per l'esecuzione delle seguenti attività:

1. Servizio estivo antincendio, dalla data di stipula della presente convenzione al 31 ottobre 2025 (ovvero nei termini dell'Ordinanza Antincendio disposta annualmente dalla Regione Sarda), di concerto e secondo le direttive disposte dalla Regione Sardegna, ovvero assicurando il pronto intervento H24 (dalle ore 10:00 alle ore 19:00 in pronta partenza, con tempo di arrivo stimato sul target in 15'primi e dalle ore 19:00 alle ore 10:00 su reperibilità telefonica, con tempo di arrivo stimato sul target in 30'primi) con modulo antincendio ciascuno con, almeno quattro volontari, sia su chiamata che per decisione autonoma dell'Associazione affidataria, a seconda del caso. Inoltre, durante la campagna antincendio nel caso di previsioni climatiche tipicamente idonee a fenomeni dolosi o altro allarme incendio da parte delle Autorità competenti, l'Associazione affidataria organizzerà un presidio di vedetta, in località da concordarsi con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per il monitoraggio continuo delle aree sensibili.
2. Obbligo di segnalare tempestivamente e prioritariamente alle Autorità competenti ogni evenienza di natura dolosa e/o incidentale che riguardi persone e/o cose all'interno del territorio presidiato.
3. Ogni altra forma di assistenza preventivamente concordata con il Comune Capofila, a seconda della specifica disponibilità di volontari e mezzi dell'Associazione affidataria, per ogni altra evenienza straordinaria qui non contemplata
4. Utilizzo da parte dei soci dell'Associazione affidataria di idoneo vestiario che per tinta, scritte e/ostemmi evidenzi chiaramente il loro status di volontariato.
5. Tenuta di un registro presenze giornaliero riportante il nominativo dei soci volontari ed i mezzi impiegati in base ad un modello che sarà concordato con il Comune Capofila.

Le associazioni saranno inoltre tenute a:

1. rendere operativo il servizio antincendio, organizzando i turni delle squadre di protezione civile per l'Antincendio, che si dovrà articolare come da tabella seguente:

Orario turni	Autoveicolo	N° Addetti	Tipo di turno

2. organizzare i turni esclusivamente con gli addetti al servizio;
3. a verificare che tutti gli operatori, compresi gli autisti, durante il relativo servizio facciano uso dei dispositivi protezione incendio consegnati in dotazione;
4. informare immediatamente l'Amministrazione, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi a danno di persone intervenute a qualsiasi titolo nell'opera di spegnimento;
5. verificare che gli autisti, nonché gli operatori, abbiano la massima cura e diligenza nell'uso degli automezzi antincendio, e la redazione giornaliera del registro di ruolo di marcia;
6. alla consegna mensile del riepilogo degli interventi effettuati e delle relative località su cui si è intervenuto, per la relativa consegna al C.F.V.A. locale;
7. al termine della Campagna Antincendi **2022**, le Associazioni affidatarie, sono tenute a redigere una relazione sulle attività svolte;

ART. 5

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere reso dalle Associazioni affidatarie in stretto raccordo con il Comune Capofila per consentire allo stesso di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo quindi la costante disponibilità del Coordinatore per tutto il periodo dell'affidamento.

Tale raccordo si configura come indispensabile anche in rapporto alla natura del servizio da espletare.

Il Comune Capofila potrà, in qualunque momento, chiedere notizie, informazioni e documentazione in merito al servizio in corso alle Associazioni affidatarie, e questo dovrà fornire ogni elemento nei tempi e nei modi indicati.

Il Comune Capofila si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni e/o eseguire direttamente lo svolgimento del servizio con personale e mezzi propri in modo da verificare affinché siano comunque assicurati i servizi in quivi affidati.

Di conseguenza le Associazioni affidatarie hanno l'obbligo di informare il Comune Capofila, preventivamente o tempestivamente a seconda del caso, di ogni evenienza che possa limitare, benché temporaneamente, uno dei servizi affidati in modo da permettere allo stesso diverse soluzioni per garantire il servizio stesso.

In particolare le Associazioni affidatarie sono obbligate ad avvisare preventivamente il Comune Capofila se i mezzi antincendio e/o i soci volontari che ha dichiarato di impiegare nella domanda di partecipazione, che sono stati elementi determinanti ai fini della selezione del soggetto assegnatario, saranno per un qualsiasi motivo temporaneamente indisponibili.

ART. 6

Contributo spese

Il Comune Capofila riconosce alle Associazioni affidatarie per lo svolgimento di tutte le attività assegnate con la presente convenzione ed eseguite nel pieno rispetto delle modalità ivi descritte un contributo massimo per le spese sostenute nella somma **di complessiva di €.17.500,00** (euro *diciasettemilacinquecento* euro), da suddividersi tra i comuni associati.

Il contributo forfetario per rimborso spese che verrà corrisposto con le seguenti modalità alla presentazione dei giustificativi di spesa:

- il 30% del contributo pari a **€.5.250,00** all'atto della firma della presente convenzione;
- il 30% del contributo pari a **€.5.250,00** al momento della rendicontazione del primo 30%;
- il 40% del contributo pari a **€.7.000,00** al termine della campagna AIB 2022 previa rendicontazione di tutte le spese sostenute per la campagna;

ART. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione è valida per la durata della campagna **AIB 2025** come prevista nel Piano Regionale di Protezione civile approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.**28/16** del **04.06.2020** e non è prorogabile, salvo per il tempo stabilito dalla RAS di prolungamento della campagna.

ART. 8

Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono relative a:

- polizze assicurative;
- visite mediche;
- formazione addetti;
- attrezzature per lo spegnimento;
- dispositivi di protezione individuale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di servizio;
- materiali di consumo (oli e carburanti);
- spese sede (utenze, affitto).

Sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo l'assegnazione del contributo.

ART. 9

Responsabilità ed obblighi delle Associazioni affidatarie derivanti dalla partecipazione dei soci volontari

L'Associazione affidataria è obbligata al pieno rispetto delle leggi vigenti sull'associazionismo di volontariato no profit (onlus) e del proprio Atto Costitutivo o Statuto nei confronti dei propri soci volontari che devono prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. L'attività dei soci volontari che prestano il loro tempo nello svolgimento dei servizi

oggetto della presente convenzione non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese da parte dell'Associazione d'appartenenza nei limiti stabiliti dalla medesima.

Le Associazioni affidatarie sono obbligate a garantire per tutta la durata della presente convenzione copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse ai soci che prestano attività di volontariato per i servizi quivi affidati nonché la responsabilità civile verso terzi.

ART.10 **Risoluzione**

La risoluzione della convenzione può essere richiesta dal Comune Capofila quando nel corso del periodo di validità della presente convenzione risulti:

- a) inadeguato numero di soci volontari o dei mezzi antincendio, facendo specifico riferimento alle disponibilità dichiarate nella domanda di partecipazione;
- b) palese inidoneità dei mezzi antincendio utilizzati;
- c) ripetuti episodi di disorganizzazione e/o disguidi operativi non imputabili al Servizio Intercomunale di protezione Civile;
- d) il mancato rispetto delle prescrizioni di legge in termini di assicurazione obbligatoria, sicurezza individuale dei soci impiegati;
- e) il mancato rispetto delle norme vigenti, comprese le Ordinanze Sindacali, emesse dai sindaci dei comuni associati da parte dei soci volontari impiegati;
- f) la mancata tempestiva segnalazione alle Autorità competenti e successivamente al Comune Capofila in presenza di atti dolosi o incidentali degni di denuncia, come meglio specificato all'Art.4, lett.d) della presente convenzione;

A seconda della gravità dei casi accertati, o il ripetersi degli stessi benché di natura minore, il Comune Capofila rescinde unilateralmente alla presente convenzione riconoscendo alle Associazioni affidatarie la quota di contributo non ancora erogata per i servizi svolti fino a tale data. Il Comune Capofila si riserva comunque ulteriori azioni di rivalsa per i danni eventualmente subiti anche di immagine.

Le Associazioni affidatarie possono richiedere la risoluzione anticipata degli impegni quivi accettati sottoscritti, purché detta volontà sia formalmente manifestata entro 30 giorni prima della data di applicazione onde consentire al Comune lo svolgimento di una nuova procedura di assegnazione delle attività in argomento.

ART.11 **Penali**

Nei casi di inadempienza accertata e contestata dal Comune Capofila degli impegni quivi sottoscritti assunti dalle Associazioni affidatarie, troveranno applicazione le seguenti riduzioni del contributo concesso, salvo poi applicare il precedente Art.10 sulla Risoluzione contrattuale:

- a) €50,00 (euro cinquanta) per ogni socio volontario non munito di idoneo vestiario, in particolare dei D.P.I. nei casi di interventi di spegnimento incendi.
- b) €10,00 (euro dieci) per ogni giorno non compilato nel Registro Presenze di cui al precedente Art.4 punto 5).

L'importo delle riduzioni per penalità è detratto in sede di erogazione della quota posticipata del contributo concesso. Se l'ammontare della riduzione, anche se in più riprese, è pari ad almeno il venti per cento (ovvero €3.500,00) del contributo complessivo concesso il Comune Capofila risolverà ai sensi del precedente Art.10.

ART. 12

Modalità di erogazione del contributo.

Il Comune Capofila procederà ad erogare il contributo stabilito per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, alle Associazioni affidatarie, suddiviso in tre rate. La prima rata pari al 30% del contributo alla firma della presente convenzione, la seconda rata pari al 30% verrà corrisposta a rendicontazione della prima, mentre la rata finale pari al 40% verrà corrisposta all'atto della chiusura della campagna AIB 2022 previa rendicontazione di tutte le spese sostenute.

Affinché si proceda all'erogazione delle quote di contributo le Associazioni affidatarie dovranno presentare alla scadenza la seguente documentazione:

- a) Istanza di erogazione della quota trimestrale del contributo concesso, in carta semplice;
- b) Relazione sintetica delle attività svolte nel trimestre di riferimento, riportando eventuali episodi degni di nota;
- c) Copia degli registri dei soci volontari giornalmente impiegati vidimate dal rappresentante legale dell' Associazione affidataria di appartenenza;
- d) Regolare rendicontazione con indicazione di:
 1. codice IBAN del c/c bancario/postale di accredito,
 2. numero e data della Determinazione di affidamento.
 3. Che i corrispettivi indicati sono relativi ai servizi resi e svolti senza fini di lucro con l'impiego massimo dei soci e dei mezzi a disposizione;
 4. Pezze giustificative delle spese sostenute per i servizi svolti;
- e) Ogni altro documento amministrativo/fiscale occorrente secondo la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari nella contabilità della pubblica amministrazione.

La richiesta dovrà essere intestata a: Comune di Dolianova – Servizio intercomunale di Protezione civile – Piazza Brigata Sassari n.7 – 09041 Dolianova (SU) – Codice Fiscale 80004050920;

ART. 13

Foro competente.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione o risoluzione della presente convenzione, è esclusa la competenza arbitrale e il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART. 14

Norme di Comportamento per i Componenti le Associazioni affidatarie.

Tutti i volontari facenti parte delle Associazioni sono tenuti, pena l'allontanamento dal servizio, a:

- Avere un comportamento rispettoso, dignitoso e responsabile nei confronti delle autorità, dei coordinatori, dei capi squadra, degli altri volontari, e dei cittadini;
- Avere cura delle attrezzature e dei materiali in dotazione, quali divisa, mezzo antincendio ecc;
- Compilare e firmare la relazione di servizio per ogni intervento;
- Partecipare, alle riunioni, agli addestramenti e ai servizi con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
- Durante il servizio è vietato assumere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- Durante il servizio è vietato sostare nei bar e nei locali pubblici di ritrovo;
- Indossare sempre l'uniforme completa;
- Osservare scrupolosamente le direttive tecnico-organizzative impartite dai responsabili in particolare: comunicare ogni spostamento al responsabile di turno (coordinatore o capo squadra), che valuterà eventuali richieste dei volontari;

- Mantenere sempre la postazione assegnata e spostarsi solo dopo l'autorizzazione di chi coordina il servizio;
- Agire sempre di comune accordo con gli altri operatori;
- Non intraprendere mai iniziative solitarie e frettolose;
- Informare la locale stazione dei carabinieri (112) di qualsiasi fatto anomalo notato durante il servizio;
- Igiene dei locali : Tutti i volontari sono tenuti a partecipare e rispettare i turni di pulizia dei locali destinati al servizio di Protezione Civile, i locali e le loro pertinenze devono essere tenuti ordinati;
- Alla fine di ogni attività ordinaria o straordinaria i volontari sono tenuti a riordinare e rendere efficienti tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati;
- Durante i turni di servizio, l'autista è responsabile del mezzo che conduce e di tutte le attrezzature in dotazione;
- Sarà compito del coordinatore rilevare giornalmente la presenza dei volontari che formano la squadra;

Il mancato rispetto di quanto sopra, sarà motivo di provvedimenti da parte del Responsabile del Settore lavori pubblici e patrimonio, che si ripercuoteranno sull'associazione.

ART. 15

Spese, imposte e tasse.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico del richiedente. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi della legge 266/91 "*Legge quadro sul volontariato*". Le eventuali modifiche di regime fiscale durante il corso della presente convenzione non da luogo, in nessun caso, a variazioni del contributo concesso.

ART. 15

Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia che fin qui si intende richiamata e riportata integralmente.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonio Pasquale Belloi
